



**Regione Calabria**  
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana

**ALLEGATO A**

**Modalità operative di istruttoria delle istanze per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi: Provvedimento ex art. 27bis D. lgs n. 152/2006, Autorizzazione ex TITOLO IIIbis D. lgs n. 152/2006, Autorizzazione ex art. 208 D. lgs n. 152/2006 Autorizzazione Unica ex art. 9 D.Lgs. n. 190/2024, Autorizzazione Unica ex art. 51 della L.R. n. 19/2022 e ss.mm.ii. (o altro titolo riconosciuto tale per legge)**

**PREMESSA**

**A. Ambito di applicazione**

Le misure di cui al presente Allegato si applicano ai procedimenti di autorizzazione di **nuove opere o di nuovi interventi** (es. ampliamenti/modifiche) su opere esistenti, che comportano l'utilizzo e la trasformazione di superfici ulteriori rispetto a quanto già autorizzato.

Non sono soggetti alle presenti disposizioni i procedimenti di rinnovo o di riesame di autorizzazioni, rivolte alla sola proroga della durata del titolo o con varianti che non comportano l'impiego di nuove aree; ciò in ragione della presunta legittimità del titolo abilitativo in essere e del conseguente mutamento di destinazione d'uso, nonché delle ragioni di legittimo affidamento del soggetto titolare del titolo medesimo.

**B. Motivazione**

Il rilascio dei titoli abilitativi indicati in oggetto presuppone alcune verifiche (situazione vincolistica inibitoria dell'area di progetto, prescrizioni della Pianificazione di Settore, ricognizione della sussistenza o meno di aree gravate da vincolo civico di natura demaniale, catasto incendi etc.) la cui attuazione ha spesso tempi, di fatto, incompatibili con quelli di svolgimento propri del PAUR o di altro provvedimento autorizzatorio di competenza. Tali ultimi procedimenti hanno tempi di svolgimento perentori il cui mancato rispetto espone il dipartimento a responsabilità, sia di tipo disciplinare che amministrativo - contabile;

Con il presente "*Allegato A*" sono disciplinati gli adempimenti da porre in essere per assicurare lo svolgimento dei procedimenti in parola nei termini di legge e garantire, al contempo, la tutela dei vincoli in questione e gli accertamenti ad essa preliminari. Sono all'uopo previste due sezioni: la **I** relativa alla "*verifica documentale preliminare*" e la **II** relativa alla "*Istruttoria in materia di usi civici e vincoli inibitori*"

**I**

**VERIFICA DOCUMENTALE PRELIMINARE AI FINI DELLA PROCEDIBILITA' DELLE ISTANZE**

**ART. 1**

**(Adempimenti istruttori)**

1. È fatto obbligo di verificare che l'istanza sia corredata dai documenti di seguito elencati:
  - a) **documentazione attestante la disponibilità dell'area di progetto** (proprietà, possesso o detenzione o altro titolo, ivi inclusa la concessione di derivazione nel caso di sfruttamento delle acque), ma anche quale idoneità/compatibilità dell'area medesima alla luce della pianificazione di settore;
  - b) **certificato di destinazione urbanistica in corso di validità**, con estratto delle relative NTA, riportante declaratoria vincoli tutori ed inibitori delle aree interessate dal progetto;
2. La documentazione di cui al precedente articolo deve essere allegata all'istanza e l'accertamento in ordine alla sua produzione deve essere effettuato in sede di verifica documentale, con gli adempimenti indicati all'art.3;

## ART. 2

### (Dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni)

1. Per i casi previsti dagli art. 46 e 47 DPR n. 445/2000 (stati, qualità, titoli professionali iscrizione albi) sono ammesse le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni.
2. **Relativamente alla certificazione (CDU) di cui all'art. 1, lett. b** si fa presente quanto segue. Nel caso di richiesta di autorizzazione che comporti opere e/o interventi edilizi e/o ha ex lege effetto di variante urbanistica, è fatto obbligo ai RdP di acquisire informazioni sulla destinazione urbanistica dell'area, le norme urbanistiche vigenti ed eventuali vincoli o limitazioni presenti. Tali informazioni sono imprescindibili, in quanto forniscono la "fotografia" della situazione di partenza e conseguentemente consentono di valutare – sotto il profilo urbanistico - la compatibilità e gli esiti dell'intervento (ivi incluse le variazioni di destinazione, nel caso di effetto ex lege dell'autorizzazione). **Tali informazioni sono ordinariamente contenute nel CDU, che è documento necessario anche ai fini di reprimere attività inerenti le lottizzazioni abusive.**
3. **Il ricorso all'autocertificazione di tale documento, per quanto sopra, è ammesso solo nell'ipotesi di cui all'art. 30 DPR n. 380/2001 comma 4.** In tale caso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui alla succitata disposizione (da effettuarsi nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) deve contenere:
  - ✓ l'indicazione della richiesta di CDU presentata - riportandone gli estremi (n. di protocollo e data) e la circostanza che il Comune non ha provveduto al rilascio nel termine previsto – nonché dell'intenzione di volersi avvalere della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 30.4 del D.P.R.380/2001;
  - ✓ l'indicazione degli accertamenti effettuati, posti a base della dichiarazione resa (consultazione cartografie istituzionali, Piano Strutturale Comunale, eventualmente comprensivo di ulteriori strumenti di pianificazione etc.);
4. A riguardo restano ferme le responsabilità in capo al dichiarante nel caso di dichiarazioni false e mendaci, nonché al Comune interessato per il silenzio rifiuto dichiarato illegittimo in sede giudiziale.
5. Si applicano in ogni caso gli accertamenti d'ufficio di fatti, stati e qualità che la PA (precedente e non) è tenuta a certificare ai sensi e per gli effetti dell'art.18 co. 3 L. 241/1990

## ART. 3

### (Regolarizzazione istanza)

1. In caso di istanze incomplete i destinatari della presente circolare devono assegnare, anche ai fini del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90, il termine non superiore a 30 giorni per la relativa regolarizzazione;
2. Tale termine può, altresì, esser assegnato qualora nell'ambito dell'istruttoria documentale preliminare siano necessarie le seguenti attestazioni relative al progetto
  - a) **conformità urbanistica** - eccezione fatta per le ipotesi di variante urbanistica automatica o variante ex lege (Autorizzazione ex art. 208 D. lgs152/2006, Autorizzazione ex TITOLO IIIBIS D. lgs n. 152/2006, Autorizzazione Unica ex art. 9 D.Lgs. n. 190/2024, ex art. 51 della L.R. n. 19/2022 e ss.mm.ii. o altro titolo riconosciuto tale per legge), quale effetto dell'approvazione del progetto;
  - b) **rispetto dei dettami del QTRP** (di cui agli Artt.17, 25, 51 c. 3-ter e 73 c. 4-bis della Legge Urbanistica Regionale 19/02 e succ. mod. e int.), Tomo IV – Disposizioni Normative, art.15 - RETI TECNOLOGICHE, comma 2 (ultimi capoversi) o comma 4, lett c;
  - c) **documentazione attestante** la regolarità edilizia delle opere presenti sulle aree oggetto di richiesta, per come identificate nella planimetria stato di fatto;
3. Decorsi i termini assegnati per l'integrazione/regolarizzazione documentale di cui ai precedenti commi del presente articolo la mancata ottemperanza da parte dei proponenti medesimi, determina l'improcedibilità delle istanze, con conseguente archiviazione.

## ART. 4

### (oneri istruttori)

1. In tal caso le somme versate dai proponenti a titolo di oneri istruttori **non sono rimborsabili**; è fatta salva la possibilità della loro imputazione **a nuova istanza per il medesimo progetto** in caso di relativa riproposizione nello stesso anno dell'esercizio

finanziario di competenza in cui quelle le suddette somme sono state verificate ed accertate.

## II

### DISCIPLINA SPECIFICA IN MATERIA DI RICOGNIZIONE AREE DEMANIALI E VINCOLI TUTORI ED INIBITORI AREE DI PROGETTO

#### ART. 4

**(Indicazioni generali per la definizione del/i sub procedimento/i di ricognizione aree demaniali)**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di usi civici al successivo art.5, nell'ambito dell'istruttoria tecnica, antecedente la convocazione della conferenza di servizi, devono essere acquisiti, in ordine di preferenza, i seguenti documenti:
  - a) **Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU)**, contenente indicazione specifica dell'assenza di aree demaniali tra quelle interessate dal progetto;
  - b) **Provvedimento finale rilasciato dall'Autorità demaniale competente** di sdemanializzazione dell'area e/o concessione demaniale per una durata almeno pari alla durata del provvedimento di autorizzazione.

#### ART. 5

**(Ricognizione sussistenza o meno aree gravate da Usi Civici)**

1. Con specifico riferimento alla ricognizione della sussistenza o meno degli Usi Civici sulle particelle dell'area di progetto/intervento e agli adempimenti connessi, i documenti necessari all'istruttoria tecnica sono, in ordine di preferenza:
  - a) **Provvedimento finale rilasciato dal Dipartimento Regionale** competente all'esito della procedura di cui all'art.15 L.R. n. 18/2007 e del R.R. n. 15/2024, svolta dal comune competente in ordine all'assenza del vincolo civico o, ove presente, l'intervenuta legittimazione e affrancazione delle particelle interessate dal progetto/intervento;
  - b) **Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), contenente indicazione specifica dell'assenza del vincolo civico**, con esplicita indicazione del provvedimento da cui risulti la regolarità della ricognizione effettuata dall'ente/autorità competente, ai sensi della normativa vigente **o, in caso di sussistenza del gravame civico, contenente:**
    - **attestazione dell'intervenuta legittimazione e affrancazione** delle particelle interessate dal progetto/intervento, con esplicita indicazione del provvedimento di ricognizione o di liberalizzazione dal gravame all'uopo adottato ai sensi della normativa vigente (L. R. 18/2007);
    - **attestazione sull'intervenuto trasferimento dei diritti di uso civico**, ex art.3, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater Legge 20 novembre 2017, n. 168 (per come modificato dalla l. 108/2021);
    - **attestazione della compatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico**, nell'ipotesi di opera pubblica o di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 D.P R. 8 giugno 2001, n. 327.
  - c) **Perizia a firma del PID** (Perito Istruttore Demaniale) nominato nell'ambito della verifica demaniale presso l'ente competente, ai sensi della L.R. n. 18/2007 e del R.R. n. 15/2024, corredata dell'approvazione comunale, **da cui risulti accertata la NON sussistenza del gravame degli usi civici** sulle particelle interessate dal progetto/intervento e documentazione attestante l'avvio del procedimento di relativa omologazione presso il dipartimento regionale competente ai sensi della L R n. 18/2007 e R.R. n. 15/2024

#### ART. 6

**(Aree percorse dal fuoco, ai sensi dell'art. 10, comma 2, L. n.353/2000 L.R. 51/2017).**

1. Tenuto conto dei vincoli che limitano l'utilizzo dei territori percorsi dal fuoco (Catasto incendi) e delle scadenze temporali differenti all'uopo fissate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, legge n.353/2000 sull'area di progetto), ovvero:
  - o **vincoli quindicennali:** la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui

soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

○ **vincoli decennali:** nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici, nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data

○ **vincoli quinquennali:** sui predetti soprasuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.

2. **A conclusione dell'istruttoria deve esser acquisito certificato di destinazione urbanistica o attestazione comunale in ordine all'assenza di tale vincolo nell'area di progetto o, comunque, del verificarsi di una delle condizioni sopraccitate (in termini di decorso temporale e presupposti) che ne consentono il superamento.**

#### ART. 7

##### (Termini verifiche aree demaniali e aree gravate da vincoli inibitori)

1. Le verifiche relative alla sussistenza o meno di vincoli demaniali e/o inibitori/tutorii sull'area di progetto e la definizione dei procedimenti necessari a garantire la compatibilità del progetto (con i provvedimenti/attestazioni indicati negli artt. 4, 5, e 6 ult. comma) devono concludersi nell'ambito della fase istruttoria e nel rispetto dei termini previsti per tale fase dalle disposizioni di settore dei singoli procedimenti autorizzativi;
2. Il decorso dei termini previsti e dell'eventuale proroga concessa (per una sola volta) senza la definizione degli adempimenti sopraindicati **non consente l'indizione /convocazione della conferenza di servizi e determina l'arresto del procedimento,** per come disciplinato al successivo articolo;

#### ART. 8

##### (archiviazione istanza)

1. Si determina l'arresto del procedimento e la conseguente archiviazione dell'istanza nel caso in cui:
  - a) l'istruttoria si concluda con l'accertamento della sussistenza dei vincoli inibitori di cui agli articoli precedenti, in assenza dei provvedimenti o atti (equiparati) comprovanti l'avvenuto superamento e, quindi, la compatibilità del progetto proposto con la situazione vincolistica emersa;
  - b) l'istruttoria sull'accertamento dell'assenza del vincolo (civico, tutorio o inibitorio) non si sia conclusa nel termine di svolgimento della fase istruttoria;
2. Nei casi di cui al punto precedente, il responsabile del procedimento deve procedere all'archiviazione dell'istanza, dandone comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10bis L. 241/1990;

#### ART. 9

##### (deroghe)

1. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 ed è possibile procedere alla prosecuzione del procedimento e alla convocazione della conferenza di servizi, ove prevista, quando a conclusione della fase istruttoria è acquisita documentazione attestante la sussistenza delle condizioni per il rilascio da parte del Comune dell'attestazione di compatibilità dell'opera con il vincolo civico ai sensi delle disposizioni di cui all'art.74 L. 221/2015 e dell'art.12ter DL l. n.19/2024, atteso che tale attestazione va acquisita ex lege ai lavori della conferenza di servizi;
2. Qualora nella fase istruttoria sia accertata la presenza di territori coperti da boschi e vincolati ai sensi del RD 3267/1923 nell'area di progetto e ferme restando le verifiche di applicabilità della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 101/2022, si deve procedere

alla prosecuzione del procedimento e alla convocazione della conferenza di servizi per l'acquisizione del provvedimento di autorizzazione al taglio e/o alla trasformazione del bosco, rilasciato dal Dipartimento Regionale competente all'esito della procedura di cui agli artt. 4, 7, 14 comma 1, lettera a e comma 2, art. 59 bis delle PMPF, art. 4, comma 5, Legge Regionale n. 45/2012, artt. 20 e 21 R.D. 1126/26.

#### **ART.10**

##### **(disciplina oneri arresto procedimento)**

1. Nei casi di applicazione dell'art. 8 le somme versate dai proponenti a titolo di oneri istruttori sono trattenute definitivamente come compenso per l'attività amministrativa svolta; pertanto l'eventuale riproposizione dell'istanza per lo stesso progetto comporta un nuovo pagamento degli oneri istruttori.

#### **ART. 11**

##### **(disposizioni transitorie)**

1. Le presenti disposizioni trovano applicazione dalla data di assunzione del decreto di relativa approvazione ed adozione.